



COMUNE DI ROVATO

PROVINCIA DI BRESCIA

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE PER MANIFESTAZIONI VARIE PRESSO IL CENTRO FIERE FRANCIACORTA

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 29 maggio 2006

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n.34 del 13 maggio 2021

Art. 1. Oggetto del regolamento.

- 1) Il presente regolamento disciplina la concessione di occupazione di spazi ed aree pubbliche e di strutture comunali presso il Centro Fiere Franciacorta, per manifestazioni di carattere sociale, culturale, sportivo, politico, o di privati.

Art. 2. Aree e strutture oggetto della concessione.

- 1) Possono essere oggetto di concessione le aree, coperte e scoperte, all'interno del Centro Fiere Franciacorta come da planimetria allegata.
- 2) Oltre alle aree il Comune può concedere in uso le strutture fisse adibite a cucina, bar e bagni come da allegata planimetria.
- 3) Il soggetto richiedente deve indicare con precisione se intende utilizzare le strutture di cui al comma 2.
- 4) Le aree e le strutture non possono essere concesse nei periodi e nei giorni in cui si svolgono fiere calendarizzate dal Comune o dalla Regione e nei periodi in cui si svolgono altre manifestazioni organizzate, patrocinate o autorizzate dal Comune.¹ A cura del concessionario dovranno inoltre essere liberati gli spazi necessari per lo svolgimento dei mercati, secondo le specifiche prescrizioni indicate nella concessione.

Art. 3. Modalità di presentazione delle istanze di concessione.²

- 1) Le istanze di concessione devono essere indirizzate al Comune, secondo le modalità indicate dal portale telematico comunale/sito istituzionale, entro il 31 marzo di ogni anno e comunque almeno trenta giorni prima dell'inizio della manifestazione.
- 2) Nel caso più interessati abbiano richiesto per lo stesso periodo o per parte dello stesso periodo il medesimo spazio od area pubblica, il responsabile del settore convoca entro il 10 aprile una riunione di tutti i richiedenti interessati al fine di promuovere un accordo tra gli stessi per la calendarizzazione concordata delle occupazioni.
- 3) Nel caso non vi sia accordo il responsabile del settore stabilisce il calendario delle concessioni assegnando spazi e periodi sulla base dei seguenti criteri elencati in ordine di

¹ A titolo puramente esemplificativo manifestazione sportive, raduni di Associazioni d'arma, ecc..

² Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 13.05.2021 comma 1 e comma 6.

priorità:

- a) richieste di amministrazioni pubbliche con priorità a quelle manifestazioni che hanno ottenuto espressamente il patrocinio della manifestazione da parte del Comune;
 - b) richieste di soggetti che nell'anno precedente hanno già ottenuto la concessione;
 - c) enti del terzo settore, compresi partiti e organizzazioni sindacali, con sede a Rovato con priorità a quelle che hanno avuto espressamente il patrocinio della manifestazione da parte del Comune;
 - d) richiesta di privati, società e aziende.
 - e) in caso di parità di condizioni l'ufficio effettuerà l'assegnazione tramite sorteggio in seduta pubblica, con l'invito ad assistere da parte dei soggetti interessati.
- 4) Nel caso lo stesso soggetto chieda autorizzazioni per più di una occupazione per lo stesso periodo estivo, oppure per un'occupazione superiore alla settimana, verrà autorizzata la seconda richiesta o il periodo eccedente la prima settimana, solo in coda alle altre richieste presentate.
- 5) Il responsabile del settore cultura - tempo libero, dopo avere proceduto a verificare le priorità come da comma precedente, entro il 20 aprile di ogni anno predisporre il calendario delle occupazioni delle aree indicate all'art. 2 e procede alle concessioni entro il 30 aprile.
- 6) Le domande, da presentarsi secondo le modalità indicate dal portale telematico comunale/sito istituzionale, devono contenere le seguenti indicazioni:
- Soggetto richiedente:
Cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza e se diverso domicilio fiscale, professione o attività esercitata, numero di codice fiscale del richiedente.
Quando l'istanza è presentata da soggetto diverso da persona fisica il legale rappresentante, oltre i dati di cui al comma precedente, relativamente alla sua persona, deve indicare la natura giuridica, denominazione, sede legale, domicilio fiscale, attività esercitata, numero di codice fiscale dell'ente o persona giuridica richiedente. Recapito al quale devono essere inviate eventuali comunicazioni al richiedente.
 - Oggetto della richiesta
Area da utilizzare, estensione, durata dell'occupazione (compreso il tempo necessario

per l'installazione, lo smontaggio o il recupero di eventuali attrezzature o materiali),
elencazione delle attrezzature e materiali da porre sul suolo.

- Motivo della richiesta

Precisazione analitica dei motivi della richiesta ed in particolare il tipo di iniziativa o attività, con o senza fine di lucro, a pagamento o gratuita, che si intende attuare.

- Accettazione del presente regolamento, che viene dato in copia al concessionario.

Art. 4. Istruttoria delle istanze di concessione. ³

- 1) L'istruttoria delle istanze di cui all'art. 3 è affidata al "Settore Pubblica Assistenza" del Comune di Rovato.
- 2) L'espletamento e la firma degli atti istruttori ed in genere tutti gli adempimenti fino al rilascio della concessione di occupazione di spazio o area pubblica sono di competenza del responsabile del Settore predetto.
- 3) Il Settore Pubblica Assistenza trasmetterà immediatamente al Settore Commercio/Fiere il Calendario delle manifestazioni, al fine degli eventuali adempimenti necessari in materia di licenze / autorizzazioni di pubblico spettacolo e/o somministrazione temporanea, indicando i dati dei soggetti organizzatori e dei responsabili delle singole manifestazioni.

Art. 5. Concessioni e dinieghi. ⁴

- 1) Per le concessioni provvede il Responsabile del settore con apposito atto di concessione.
- 2) Le concessioni non possono, di norma, essere di durata superiore a sette giorni e devono comprendere anche il periodo necessario al montaggio e allo smontaggio degli impianti.
- 3) Gli eventuali atti di diniego devono essere adeguatamente motivati e conformi al presente regolamento.
- 4) In apposito disciplinare allegato alla concessione sono indicate condizioni e modalità da osservarsi da parte del concessionario relativamente a:
 - limiti di occupazione del suolo e posa di eventuali attrezzature o materiali;
 - limiti per quanto attiene rumori e suoni con particolare riferimento all'obbligo del rispetto

³ Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 13.05.2021 comma 1 e comma 3.

della specifica ordinanza del Sindaco sulla diffusione di musica all'aperto;

- prescrizioni sull'utilizzo di energia elettrica, acqua, servizio nettezza urbana.

5) Il concessionario deve in ogni caso acquisire direttamente tutte le eventuali licenze o permessi, e autorizzazioni, o presentare le denunce di inizio attività e/o comunicazioni, ed in particolare le eventuali:

- autorizzazioni sanitarie;
- un certificato di idoneità statica delle strutture allestite redatto dal produttore o in alternativa da un tecnico abilitato all'esercizio della professione;
- una dichiarazione di conformità alla D.M.37/2008 degli impianti elettrici installati redatta da un installatore abilitato;
- una dichiarazione del responsabile della manifestazione circa l'approntamento e l'idoneità dei mezzi antincendio previsti;
- Scia di somministrazione temporanea;
- autorizzazione al trattenimento musicale e/o danzante;
- autorizzazione in deroga ai limiti delle emissioni sonore.

6) In particolare, sono a carico del concessionario:

- la tariffa di igiene ambientale (tariffa rifiuti)⁵;
- le eventuali spese necessarie per il nolo straordinario di contenitori di rifiuti e spazzamenti straordinari dell'area in concessione;
- tutte le spese per il rilascio di permessi, autorizzazioni e licenze necessarie per lo svolgimento delle attività sull'area richiesta in concessione;
- la stipulazione di idonea polizza di copertura dei rischi di responsabilità civile verso terzi per le attività svolte durante la festa.

Art. 6. Obblighi del concessionario.⁶

1) La concessione degli spazi ed aree pubbliche di cui all'art. 2 è subordinata all'osservanza delle seguenti condizioni che devono essere soddisfatte almeno cinque giorni prima dell'effettiva occupazione:

⁴ Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 13.05.2021 comma 1 e comma 5.

⁵ Ai sensi art. 21 regolamento tariffa rifiuti approvato con deliberazione consiliare n. 76/2004.

⁶ Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 13.05.2021 comma 1 e comma 3.

- a) pagamento del canone unico patrimoniale secondo la tariffa deliberata dalla Giunta Comunale;
 - b) pagamento della tariffa giornaliera deliberata dalla Giunta Comunale per l'eventuale utilizzo della struttura adibita a bar, cucina e bagni;
 - c) pagamento della Tariffa di Igiene Ambientale (tariffa rifiuti) al gestore del servizio rifiuti;
 - d) pulizia giornaliera e finale dell'area occupata. In particolare è a carico del concessionario la pulizia tempestiva dell'area in modo tale da consentirne l'utilizzo da parte del Comune per lo svolgimento del mercato settimanale e eventuali fiere in calendario;
 - e) pulizia adeguata di tutti i locali facenti parte della struttura cucina – bar – servizi igienici, se data in uso;
 - f) versamento di deposito cauzionale, a garanzia del risarcimento di eventuali danni derivanti dall'occupazione del suolo, sia al patrimonio pubblico, che ai privati ed ai loro beni, e dell'adempimento degli obblighi posti dal presente regolamento e dall'atto di concessione. Il deposito cauzionale deve essere versato all'economista o alla tesoreria comunale nell'ammontare stabilito dall'ufficio che rilascia la concessione e stabilito in ragione del tempo della concessione, dell'area richiesta, dalle eventuali strutture del Comune date in uso, dalle particolarità dell'attività svolta, dalla presenza o meno di contratti con il gestore del servizio rifiuti per lo spazzamento straordinario e il nolo di cassoni. La cauzione non potrà essere inferiore a 200 euro, né superiore a 10.000 euro, e potrà essere prestata anche con fideiussione.
- 2) La cauzione di cui sopra è restituita con disposizione del responsabile del settore concedente, entro un mese dalla fine occupazione, dopo l'accertamento tempestivo dell'insussistenza dei danni derivanti dall'occupazione del suolo e dell'osservanza delle disposizioni di cui sopra. Il titolare della concessione che rinunci alla stessa prima del termine stabilito, non ha diritto alla restituzione di quanto già pagato.
- 3) È a carico del concessionario il pagamento del canone unico patrimoniale per i messaggi pubblicitari, per il posizionamento di striscioni, manifesti o altri impianti temporanei pubblicitari sull'area data in concessione.
- 4) L'installazione all'aperto, anche provvisoria, di strutture destinate ad accogliere il pubblico o gli artisti deve essere rispondente alle disposizioni del D.M. Ministero dell'Interno 19 agosto 1996.

L'eventuale installazione di tribune deve essere conforme alle vigenti disposizioni sugli impianti sportivi e sulle strutture metalliche prefabbricate.

Art. 7. Revoca della concessione.

- 1) È vietata la cessione a terzi della concessione.

Art. 8. Decadenza della concessione.

- 1) Qualora il titolare della concessione non provveda al pagamento integrale della tariffa prevista dal presente regolamento o non adempia alle condizioni della concessione e del disciplinare annesso o a quanto previsto da altra norma di legge o regolamento, decade dalla stessa.
- 2) La decadenza è dichiarata dal dirigente o suo delegato con apposito provvedimento.

Art. 9. Esclusioni.

- 1) Il presente regolamento non si applica:
 - a) alle riunioni di più persone su suolo pubblico, senza deposito di oggetti o attrezzature e con eventuale utilizzo di palco, salvo quanto prescritto dal T.U. delle leggi di pubblica sicurezza;
 - b) alle manifestazioni organizzate direttamente dal Comune;
 - c) alle manifestazioni di durata giornaliera o festiva, di natura strettamente locale, che richiedano l'occupazione di modesti spazi e non rechino disturbo alla quiete pubblica e danno alle attrezzature.

Art. 10. Sanzioni.

- 1) Si applicano le sanzioni e penalità stabilite con "Regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria" approvato con delibera di Consiglio n.14 del 25.02.2021. ⁷
- 2) In caso di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche, il Sindaco, sulla base del verbale di accertamento ordina lo sgombero e il ripristino a cura e spese dell'interessato ai sensi dell'art. 823 del codice civile.

⁷ Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 13.05.2021.

Art. 11. Canone Occupazione Spazi.⁸

Art. 12. Norme transitorie.⁹

⁸ Articolo abrogato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 13.05.2021.

⁹ Articolo abrogato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 13.05.2021.